

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1543

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei casolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco

costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 maggio 2012 di rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 ottobre 2012, prot. n. 0026892 del 16.10.2012, relativo alle autorizzazioni di pesca per la cattura dei cannicchi entro le 0,3 miglia dalla costa nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e le condizioni e le modalità di cattura in esso contenute, in deroga al divieto di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1967/2006;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 settembre 2013, prot. n. 0018779 del 26.09.2013, con il quale viene reiterata l'autorizzazione alla summenzionata pesca in deroga per complessivi n. 62 pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica di cui n. 22 unità individuate dal COGEMO Monfalcone;

Considerato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento marittimo di Monfalcone (COGEMO Monfalcone) aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 42 unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del medesimo Compartimento marittimo;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto il proprio decreto n. 2422 del 3 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) per il periodo 1 ottobre 2012 e fino al 31 marzo 2013;

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone del 30 settembre 2013, prot. n. SCPA/11.5/19461 dd. 01.10.2013, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento che fissi i termini e le modalità dell'attività di pesca dei cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone e, in particolare, il periodo di pesca, gli orari di inizio dell'attività, di rientro nei porti e sbarco del prodotto nei punti di sbarco e di controllo individuati, i quantitativi massimi pescabili settimanalmente e giornalmente per ciascuno dei pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e autorizzati ad esercitare la pesca dei cannicchi e dei bibi nell'ambito compartimentale nel numero massimo di 22 unità;

Vista l'istanza integrativa del COGEMO Monfalcone del 2 ottobre 2013, prot. n. SCPA/11.5/20102 dd. 03.10.2013, con la quale sono trasmesse le osservazioni sulle proposte di regolamento della pesca dei bivalvi summenzionate da parte del Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste condivise dal Consorzio di gestione.

Preso atto del parere tecnico del Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste del 2 ottobre 2013 che, sulla base delle disponibilità rilevate della risorsa, esprime sostegno al programma di prelievi settimanali proposto, ritenendo, altresì, non opportuno invocare la tolleranza del

10% sui quantitativi massimi fissati e indicando una riduzione della pesca dei bibi da kg 150 a kg 120 di prelievo massimo settimanale per unità di pesca;

Preso atto che la Capitaneria di Porto di Monfalcone interpellata, con nota prot. n. SCPA/11.5/20556 dd. 04.10.2013 ha comunicato che, nel rispetto delle normative vigenti in materia, non si ravvisano motivi ostativi in merito all'emanazione del provvedimento richiesto dal CO.GE.MO Monfalcone recepite nel presente atto;

Preso atto che nella proposta di regolamentazione presentata dal CO.GE.MO Monfalcone le catture giornaliere e settimanali per unità di pesca sono fissate nella quota massima pescabile di kg 150 al giorno e kg 500 alla settimana per i cannicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e per i bibi (*Sipunculus nudus*) rispettivamente di kg 50 e kg 150;

Valutata la necessità di adottare la misura tecnica richiesta dal COGEMO Monfalcone in quanto idonea ad assicurare l'equilibrio tra la capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Vista il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura, previsti dall'articolo 2, comma 56, della legge regionale 18/2011;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone la pesca delle cappelunghe (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e dei bibi (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" può essere effettuata a decorrere dal 7 ottobre 2013 e fino al 31 marzo 2014, esclusivamente nei giorni feriali e non è quindi consentita nei giorni di sabato, domenica e festivi, salvo eventuali deroghe concesse per le festività natalizie.

2. Eventuali giornate di fermo pesca verranno definite dal CO.GE.MO. Monfalcone e comunicate agli armatori, alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro le ore 18.30 del giorno precedente.

Art. 2

1. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza mensile i pescherecci autorizzati alla pesca delle cappelunghe e dei bibi con un massimo di n. 22 unità e invia l'elenco alla locale Capitaneria di Porto e al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

2. Il CO.GE.MO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica che non devono in ogni caso superare:

- kg 150 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 500 per le cappelunghe;

- kg 50 giornalieri, con un limite massimo settimanale di kg 120 per i bibi.

3. In caso di fissazione di limite giornaliero inferiore a quello massimo previsto dal precedente comma, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed all'Autorità marittima del Compartimento a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

E' prevista la tolleranza del 10% sul peso determinato dal provvedimento restrittivo nei limiti comunque dei massimali giornalieri pescabili indicati al precedente comma.

4. Gli armatori non aderenti al CO.GE.MO. di Monfalcone possono acquisire detta informazione contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone dopo le ore 18.30 ovvero presso il Consorzio di gestione;

5. In caso di mancata comunicazione si riterrà applicabile il limite massimo di cui al precedente comma 2.

6. Limitatamente al mese di dicembre 2013, è consentito ai pescherecci autorizzati alla pesca dei cannicchi il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a kg 2.000, in deroga ai quantitativi giornalieri e settimanali sopra riportati al comma 2.

Art. 3

1. L'attività delle unità adibite alla pesca della pesca delle cappelunghe (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) e bibi (*Sipunculus nudus*) con sistema draga idraulica è giornaliera e così regolata:

- uscita delle imbarcazioni dal porto è fissata non prima delle ore 3.00;
- inizio attività di pesca è fissata a partire dalle ore 3.30;
- il rientro nei porti deve essere effettuato entro le ore 16.30;
- lo sbarco del prodotto deve effettuarsi nei punti di sbarco e di controllo dalle ore 8.00 alle ore 16.30.

2. In caso di modifica degli orari contenuti nel comma precedente, il Consorzio di Gestione dovrà darne comunicazione agli armatori ed alla locale Autorità marittima a mezzo telefax ovvero posta elettronica certificata entro le ore 18.30 del giorno che precede l'attività di pesca.

3. L'orario di inizio dell'uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 31 marzo, non prima delle 05.00, tenendo debito conto il tradizionale inizio delle attività della piccola pesca e, in particolare, quella esercitata con gli attrezzi da posta."

4. Eventuali modifiche degli orari per particolari necessità o eventi meteomarinari sfavorevoli saranno comunicate dal CO.GE.MO. Monfalcone alla locale Autorità marittima.

Art. 4

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone il prodotto pescato può essere sbarcato nei punti di sbarco e di controllo individuati con i provvedimenti regionali citati in premessa e di seguito elencati:

- Porto di Monfalcone: lungo tutta la banchina Nazario Sauro;
- Porto di Grado: Banchina antistante il Mercato Ittico;
- Porto di Marano Lagunare: lungo tutta la banchina prospiciente la sede della Cooperativa Pescatori "S. Vito", località Nalon.

Art. 5

1. In conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente, sono mantenute le disposizioni gestionali della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche riguardanti le distanze dalla costa, le dimensioni dell'attrezzo, le limitazioni delle giornate e dei periodi di pesca, gli orari e i punti di sbarco fissati per i controlli, le taglie minime e gli habitat e zone protette.

Art. 6

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali citati in premessa e le disposizioni regionali se più restrittive, i trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e, per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, ferma restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 7

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 8

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, 4 ottobre 2013.

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Marina Bortotto -**